

CIRCOLARE n. 62 del 30 aprile 2020

Prot. n. 479 GRG/mr

OGGETTO: **DPCM 26 aprile 2020 ingresso nella c.d. "fase 2" - audizione Fipe sulla conversione in Legge del D.L. Liquidità**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020 che conferma, per tutto il territorio nazionale, la sospensione delle attività del comparto dei pubblici esercizi ma, recependo una proposta della Federazione, consente la **ristorazione con asporto a partire dal prossimo 4 maggio**.

La Federazione, anche in sede di audizione alla Camera dei deputati sul D.L. Liquidità, ha denunciato con forza l'inefficacia delle misure sin qui adottate dal Governo, non sufficienti per ristorare gli esercenti dalle perdite subite durante il periodo di chiusura obbligatorio, né per agevolare una ripartenza che consenta una ripresa delle aziende stabile e duratura.

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [DPCM 26 aprile 2020](#) "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", le cui disposizioni produrranno effetto a partire dal prossimo 4 maggio, in sostituzione di quelle previste con il DPCM del 10 aprile 2020 (cfr. Circolare Fipe n. 54/2020), e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto Decreto 10 aprile 2020.

Il Provvedimento era stato annunciato con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella quale sono state illustrate le linee generali d'ingresso alla c.d. "fase 2", riguardante un primo allentamento alle misure di *lockdown* per iniziare a monitorare gli effetti conseguenti alla convivenza con il COVID-19. Tuttavia, quanto ai pubblici esercizi, è stato preannunciato che l'apertura definitiva è attualmente prevista a partire dal 1° giugno, ma che, nel frattempo, sarà consentito, oltre al *delivery*, anche il servizio di *take away*.

Le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato sono le seguenti:

- **restano sospese le attività dei servizi di ristorazione** (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali:
  - **conservano la possibilità di fornire la consegna a domicilio**, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
  - **a partire dal 4 maggio p.v.**, potranno effettuare anche **la ristorazione con asporto**, senza alcuna limitazione oraria, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Con riferimento alla possibilità di effettuare vendita per asporto, stando al tenore letterale della norma – “ristorazione con asporto” – è ragionevole ritenere che, diversamente da quanto previsto da alcune Regioni (da ultimo, cfr. Ordinanza della Regione Toscana), sia ricompreso anche l'asporto di bevande, oltretutto di alimenti.

Tuttavia, il Provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, stabilisce che si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, ragion per cui sarà importante verificare eventuali provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle amministrazioni regionali (con riferimento agli orari, alla categoria merceologica oggetto del servizio, ecc.);

Per agevolare una corretta informazione nei confronti degli aventori, la Federazione in collaborazione con Confcommercio, ha redatto la cartellonistica da mettere a disposizione dei propri associati, che si allega (Allegato 1). Per la quale si raccomanda di utilizzare unitamente al proprio logo quello della Confcommercio.

- **possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale** (Codice Ateco 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (cfr. art. 1, comma 1, lett. aa);
- **restano chiusi** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti **all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché quelli situati nelle **aree di servizio stradali**, con **esclusione** di quelli situati lungo le **autostrade che, quindi, restano aperti al pubblico ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali** (cfr. art. 1, comma 1, lett. bb);
- **restano aperte** le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli **ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro (cfr. art. 1, comma 1, lett. bb);

- **restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, sale giochi, sale scommesse e sale bingo** (cfr. art. 1, comma 1, lett. i).
- all'art. 1, comma 1, lett. dd) si dispone che **tutti gli esercizi commerciali la cui attività non sia stata sospesa assicurino, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.** Viene, altresì, **raccomandata** l'applicazione delle misure di prevenzione indicate [all'allegato 5](#), tra le quali è bene ricordare:
  - il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
  - la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte, e di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
  - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
  - utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative, laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  - uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
  - accesso del pubblico regolamentato e scaglionato;
  - fornire adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- le imprese le cui attività non sono sospese, sono tenute a rispettare quanto stabilito nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui [all'allegato 6](#) (cfr. art. 2, comma 6);
- per le attività produttive sospese, è ammesso, **previa comunicazione al Prefetto**, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo **svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.** È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (cfr. art. 2, comma 8);
- ai sensi dell'**art. 2, comma 9, le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.** Alla luce di tale disposizione, sembra ragionevole ritenere che le imprese di pubblico esercizio che vogliano iniziare a fornire il servizio del *take away* a partire dal prossimo 4 maggio, possano fin da subito svolgere ogni attività propedeutica a siffatta riapertura (pulizia dei locali, manutenzione ecc.) senza doverne dare previa comunicazione alla Prefettura;

- le **associazioni di categoria** promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui [all'allegato 4](#) anche presso gli esercizi commerciali (cfr. art. 3, comma 1, lett. d).

Per completezza, si sottolinea che il Decreto in commento prevede, altresì, la sospensione delle altre attività commerciali, industriali e di servizi alla persona, fatta eccezione per quelle espressamente elencate:

- [nell'allegato 1](#), che indica le **attività di commercio al dettaglio** che possono proseguire;
- [nell'allegato 2](#), che reca l'elenco dei **servizi alla persona** non sospesi;
- [nell'allegato 3](#), che reca l'elenco dei Codici Ateco delle **attività produttive industriali**, di trasporto, di commercio all'ingrosso ecc. la cui attività non è sospesa.

L'esecuzione e il monitoraggio delle misure restrittive resta demandata alle Prefetture locali, che possono avvalersi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata. Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, del D.L. n. 19/2020 (cfr. Circolare Fipe n. 35/2020), le violazioni delle misure restrittive imposte con il DPCM in parola potranno esser punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro), oltreché con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività (da 5 a 30 giorni).

La Federazione, con [comunicato stampa](#) diramato già nella tarda sera del 26 aprile, ha denunciato la preoccupazione per una decisione – quella di prevedere la completa riapertura del comparto della ristorazione solo a partire dal 1° giugno, senza neppure ipotizzare una data per la riapertura delle imprese dell'intrattenimento – che rischia, in assenza di adeguate misure di sostegno, di aggravare seriamente la già pesante crisi economica e finanziaria cui versano le imprese rappresentate.

L'inaccettabilità di lasciare sulle spalle del settore privato l'onere di far fronte alle perdite subite è stato ribadito con forza anche nell'audizione tenutasi in data 28 aprile presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del D.L. n. 23/2020 c.d. Liquidità. Nel corso [dell'intervento](#) del Direttore Generale della Federazione si è avuto modo di esprimere con veemenza lo stato di enorme crisi in cui versa questo comparto del turismo e l'insufficienza delle misure economiche sin qui emanate dal Governo, oltre a ribadire l'assoluta necessità di stanziare finanziamenti a fondo perduto per le imprese del settore.

Infine, si coglie l'occasione per trasmettere la III Edizione del Compendio normativo (Allegato 2) specificamente dedicato ai pubblici esercizi ed aggiornato alla data odierna, che riepiloga i provvedimenti e gli atti d'indirizzo, adottati a livello nazionale e regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19.


Preme segnalare che in quest'ultima edizione - nella sezione concernente i Provvedimenti regionali - è stata aggiunta, per ogni Regione, una pagina ulteriore che indica le task force territoriali per fronteggiare l'emergenza, le principali misure economiche adottate a livello locale dalle amministrazioni, nonché un agevole specchio in ordine alla possibilità o meno di effettuare, in attesa della riapertura, i servizi di *delivery* e *take away*. Si ricorda, inoltre, che nel documento sono segnalate le disposizioni di maggior interesse per i pubblici esercizi, e che, attraverso i collegamenti ipertestuali, è possibile accedere direttamente ai testi normativi, alle Circolari FIPE, oltreché ai Focus e agli altri strumenti informativi elaborati dalla Federazione, già diffusi anche tramite sito web e social.

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del [testo](#).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
<ul style="list-style-type: none"> <li>Circolare FIPE n. 60/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 59/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 58/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 57/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 56/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 55/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 54/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 53/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 52/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 45/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 43/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 42/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 41/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 40/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 39/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 38/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 37/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 36/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 35/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 34/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 33/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 32/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 31/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 30/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 29/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 28/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 27/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 26/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 25/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 24/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 23/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 20/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 19/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 17/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 16/2020</li> <li>Circolare FIPE n. 14/2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg</a></li> <li><a href="https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7110-audizione-fipe-alla-camera-del-28-04.html">https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/7110-audizione-fipe-alla-camera-del-28-04.html</a></li> </ul>	<p>DPCM 26 aprile 2020; take away; Codice ateco 56; coronavirus; misure di contenimento; Audizione D.L. Liquidità; misure economiche; finanziamenti a fondo perduto.</p>

